



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 –

20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato BORGIA Massimo

Con segnalazione del 25.08.2022 veniva riferito dall'Arbitro principale del 24° Festival di Scacchi “S. Anna” 2022: “Il sig. Massimo Borgia, presidente del circolo Lupiae di Lecce, è stato invitato più volte a tenere il cellulare spento in area torneo. Inoltre, alle 18.56, dopo essere stato invitato, insieme ad altri, ad uscire dalla sala torneo è rientrato stizzito dicendo ad alta voce: *la tua fiscalità nell'applicazione del regolamento mi indispettisce*. Ha proseguito minacciando: *e non ti farò avere l'autorizzazione ad arbitrare il CIS*. Ovviamente tutto è avvenuto mentre il gioco si stava svolgendo”.

Il tesserato ha fatto pervenire una memoria difensiva.

L'art. 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che “*Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo*”. L'art. 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che “*il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi*”.

Pur tenendo in considerazione le ragioni esposte dal sig. BORGIA in memoria difensiva, si ritiene che il comportamento tenuto da quest'ultimo sia stato sconveniente e inopportuno, anche per le frasi profferite ad alta voce nei confronti dell'arbitro principale del torneo mentre le partite erano in corso di svolgimento.

Per tali motivi, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, dispone la sanzione della **ammonizione** nei confronti del tesserato BORGIA Massimo.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 15.10.2022

Il Giudice Sportivo Nazionale

Gabriele Vinciguerra

(firmato digitalmente)